



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

■ di Riccardo Geiser

ROLLOVER CLAUSES

LA FOLLA IN PALESTRA A GENNAIO LO HA DIMOSTRATO: ANCHE NEL 2018, IN TERMINI DI BUONI PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO, L'AUMENTO DELL'ATTIVITÀ FISICA GODE DI ALTA POPOLARITÀ.

La grande motivazione causata dalle abbuffate delle recenti festività può indurre lo sportivo a non leggere attentamente le condizioni generali (CG) del contratto di abbonamento al centro fitness. Per correttezza va detto che l'abbonamento fitness funge solo da esempio. Difatti, la problematica qui sollevata – ovvero il rinnovo automatico (o 'tacito') di contratti a tempo determinato – è molto diffusa tra fornitori che propongono al consumatore di abbonarsi ai loro servizi o che gli conferiscono licenze, in particolare per l'utilizzo di software.

Nella documentazione contrattuale, tale rinnovo automatico di regola viene espresso nelle CG applicate dai fornitori di servizi, più precisamente tramite le cosiddette *rollover clauses* del tipo *"Il presente contratto ha una durata iniziale di 12 mesi dalla data di stipula dello stesso e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta da comunicarsi tramite lettera raccomandata entro 3 mesi dalla scadenza contrattuale"*.

Visto che in pratica, le CG non sempre sono lette attentamente, questo meccanismo infastidisce il consumatore, che può vedersi obbligato a pagare l'abbonamento per un ulteriore periodo – volente o nolente – nel caso in cui non avesse disdetto il contratto entro il termine e nella forma stabilita nelle CG.

Da un punto di vista tecnico-contrattuale svizzero, tale rinnovo è effettuato tramite finzione giuridica della dichiarazione di rinnovo, vale a dire che la volontà del consumatore di voler rinnovare il contratto è espressa tacitamente con il suo silenzio. Viceversa, per evitare il rinnovo del contratto, il consumatore deve agire comunicando la disdetta nella forma e nel termine contrattuale. Anche se dall'ottica del consumatore, questo meccanismo può sembrare sfacciato, alla luce del principio della libertà contrattuale clausole del genere non possono essere ritenute illecite.

Anche il fatto che nella maggior parte dei casi, tali *rollover clauses* sono contenute in CG spesso accettate dal consumatore alla cieca (nel gergo giuridico si parla di 'integrazione globale'), non implica la loro invalidità, premesso che il consumatore abbia effettivamente avuto la possibilità di prendere atto delle CG prima di firmare il contratto. In questo contesto interessa anche la cosiddetta 'regola dell'insolito', secondo la quale le clausole inabituali – formulate nelle CG – non vincolano il consumatore, a meno che l'attenzione di quest'ultimo sia stata richiamata su tali clausole. Malgrado ciò, il meccanismo di rinnovo sopra

esposto è talmente diffuso che la regola dell'insolito non si applica, a meno che le scadenze siano abusivamente lunghe o le modalità di disdetta insolitamente circostanziate.

Da un punto di vista del diritto svizzero in materia di concorrenza sleale, l'articolo 8 dell'omonima legge federale (LCSI) prevede la nullità di clausole contenute in CG qualora, in violazione del principio di buona fede, comportino un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali a detrimento del consumatore. Ciononostante, per quanto riguarda le *rollover clauses*, il vasto margine di discrezionalità nel valutare se vi è un "notevole e ingiustificato squilibrio" non apporta sufficiente certezza legale per il consumatore.

Pertanto, facendo seguito all'iniziativa parlamentare 13.426, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un nuovo articolo 8a LCSI, in virtù del quale, ove le CG di un contratto prevedono il rinnovo automatico, precedentemente al primo rinnovo il consumatore deve essere informato sul suo diritto di recesso, altrimenti potrà recedere dal contratto, senza preavviso, in ogni momento dopo la scadenza contrattuale.

La consultazione dell'avamprogetto del nuovo articolo 8a LCSI è stata conclusa alla fine del 2017. Il progetto di atto legislativo sarà trattato durante la sessione primaverile 2019.

geiser@altenburger.ch